

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE INERENTI
LA MEDICINA DELLO SPORT.**

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, di seguito denominata ASL Sanluri, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dott. Antonio Farci, Direttore Generale f.f. e legale rappresentante della stessa

e

La Società Cagliari Calcio S.p.A., con sede legale in Cagliari, Viale La Playa n.15 (Codice Fiscale /P.IVA 00271200925), nella persona del Dott. Tommaso Edoardo Giulini, Presidente della stessa

PREMESSO

- che la Società Cagliari Calcio S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell'articolato normativo di cui alla Legge n. 91 del 23.03.1981 ed al DM Sanità del 13.03.1995 recante "Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti", nell'ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale necessita della figura del medico sportivo;
- che con nota prot. n. PG/2014/0031324 del 22.09.2014, la sunnominata Società ha espresso la propria volontà di attribuire l'incarico di cui sopra al Dott. Marco Scorcu, Dirigente Medico della ASL Sanluri;
- che le parti così come specificate in epigrafe, sono addivenute alla determinazione di stipulare apposito accordo contrattuale avente ad oggetto la collaborazione professionale del predetto Dirigente Medico, il quale risulta dotato della necessaria e specifica professionalità e competenza;

Tutto quanto sopra premesso e concordato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Dott. Marco Scorcu (di seguito denominato Professionista) svolgerà a favore della Società Cagliari Calcio S.p.A. attività connesse alla tutela sanitaria dei calciatori professionisti ed alla istituzione ed aggiornamento delle schede sanitarie.

Articolo 2

Il Professionista sarà tenuto ad assicurare lo svolgimento dell'attività medica oggetto della presente convenzione al di fuori dell'orario di servizio in modo da non interferire in alcun modo con i compiti istituzionalmente attribuiti, concordando con la Società Cagliari Calcio S.p.A. accessi ed articolazione orarie.

Articolo 3

Per il rapporto di collaborazione di cui sopra la Società Cagliari Calcio S.p.A. si impegna a corrispondere un compenso lordo onnicomprensivo mensile di €. 1.500,00 (millecinquecento/00). Il compenso affluirà all'ASL Sanluri che provvederà ad attribuire il 95% al dipendente prestatore della consulenza di cui trattasi, secondo quanto previsto dal vigente CCNL dell'AREA della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, restando la Società Cagliari Calcio S.p.A. del tutto estranea ai rapporti economici tra i suddetti soggetti.

Articolo 4

I corrispettivi maturati verranno erogati da parte della società Cagliari Calcio S.p. A. con cadenza bimestrale attraverso accredito su c/c bancario presso il Banco di Sardegna intestato all'ASL Sanluri, numero c/c 70188857, ABI 1015, CAB 43970 (coordinate IBAN IT71Y0101543970000070188857).

Al riscontro dell'avvenuto accredito bancario l'ASL provvederà ad emettere regolare fattura e ad inviarla presso la sede legale del Cagliari Calcio come sopra indicata.

Le procedure di fatturazione si adegueranno automaticamente alle eventuali variazioni della normativa vigente in materia.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dal 01 Settembre 2014 ed avrà durata triennale, con esclusione del rinnovo tacito.

Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

La presente convenzione potrà essere rinnovata dalle parti con espresso atto scritto.

Articolo 6

Nessun onere economico graverà sulla ASL Sanluri, la quale, inoltre non assumerà alcun onere e/o responsabilità derivante da atti o fatti commessi dal Professionista dell'espletamento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione, ivi compreso, l'eventuale patrocinio legale.

Articolo 7

Ciascuno dei contraenti si riserva la possibilità di recedere dal presente accordo dando un preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità tramite lettera raccomandata all'altra parte.

Articolo 8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari.

Articolo 9

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, si rinvia alle norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 09 articoli.

Sanluri, _____.

Il Direttore Generale f.f.

ASL Sanluri

Dott. Antonio Farci

Il Presidente

Cagliari Calcio S.p.A

Dott. Tommaso Edoardo Giulini